

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA
ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA "RIONE ROSSO"

Il giorno 25/10/2007, alle ore 21,00, presso la sede legale, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione culturale e ricreativa "RIONE ROSSO", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifiche statutarie;
- 2) varie ed eventuali.

Assume la presidenza della riunione, a termini di statuto, il sig. Gonesi Giordano, il quale, premesso che l'assemblea straordinaria in prima convocazione è andata deserta, dichiara regolarmente costituita l'assemblea in seconda convocazione con la presenza di n. 40 soci in persona e n. 10 soci per delega, per un totale di n. 50 voti validi. Il Presidente apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, incaricando il sig. Gianfranco Mainetti di fungere da segretario.

1) Il Presidente informa che è necessario modificare vari articoli dell'attuale statuto sociale per renderli conformi alle richieste della Provincia di Ravenna, al fine di ottenere l'iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L.R. 34/2002. Il Presidente legge la lettera pervenuta dalla Provincia di Ravenna e quindi il nuovo testo di statuto sociale, rispondendo a varie domande dei soci. Al termine dell'esposizione il Presidente pone in votazione il nuovo testo di statuto sociale. L'assemblea approva unanime il nuovo testo di statuto sociale, che si allega al presente verbale, in sostituzione di quello attualmente in vigore. L'assemblea delibera unanime di autorizzare

espressamente il Presidente a inserire nello Statuto tutte le integrazioni, sostituzioni o modifiche che fossero eventualmente richieste dalla Provincia o da altre pubbliche autorità ai fini dell'iscrizione in registri, albi e ruoli previsti dalle vigenti norme di legge o da regolamenti di enti pubblici, dando fin da ora per confermato e valido il suo operato.

Poiché alle varie nessuno chiede la parola la riunione è tolta alle ore 22.00, previa redazione, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE E RICREATIVA

"RIONE ROSSO"

Premessa storica

E' di antichissima tradizione a Faenza la disputa di tornei cavallereschi ; si ricorda, nel tempo, la famosa "Giostra del Barbarossa" avvenuta nel 1167. Fino dall'epoca dei liberi Comuni e delle Signorie, a Faenza, l'arte del torneare non era fine a se stessa, ma serviva a dimostrare che il popolo tutto era disponibile ad addestrarsi nell'uso delle armi e nel montare a cavallo per difendere le mura cittadine.

E' bene non dimenticare le gesta eroiche del popolo faentino nel difendere strenuamente la città durante il famoso assedio portato, nel 1500, da Cesare Borgia, al quale tutte le città della Romagna avevano aperto le porte senza difendersi; mentre Faenza restò sola a tenere alto il vessillo della libertà.

Ed erano i Rioni che a Faenza, provvedevano da sempre, ognuno nel proprio territorio e con le proprie Magistrature, a fornire denaro, fanti e cavalieri per difendere la città.

A riprova di ciò, si ricorda, nell'assedio del 1500, il solenne giuramento di fedeltà profferito in Cattedrale da quattro Magistrati di ogni Rione per ribadire la volontà di difendere ad oltranza la città, fino all'estremo sacrificio.

La tradizionale disputa del "Niballo-Palio di Faenza", con la quale il popolo faentino, ha nei suoi storici Rioni l'espressione più pura e caratteristica, vuole solennizzare le antiche corse del Palio già descritte negli Statuti faentini del 1410.

Avviene ogni anno, per antica tradizione, in occasione delle festività dei Santi Pietro e Paolo, oppure nella quarta domenica di Giugno, ed ogni qualvolta l'Autorità Comunale intenda fare correre ai Rioni Palii straordinari.

Il simulacro contro cui i cavalieri faentini "spezzano le loro lance" viene chiamato: "Niballo". Tale appellativo è una derivazione locale e dialettale del nome del condottiero cartaginese Annibale che, nel 207 a.C., ordinò al fratello Asdrubale la distruzione di "Faventia", che anche in quei tempi lontani restò "favorevole" ai romani, non volendo rinnegare le proprie origini.

I Rioni faentini corrispondono quindi, in estensione e nella forma, ai quartieri in cui era suddiviso il tipico accampamento romano. Ed è su questo modello che è sorta la nostra città, ed in questa espressione che i Rioni faentini perpetuano la loro attività.

TITOLO I - Costituzione e scopi

ART. 1

E' dallo spirito, dalla storia, dalla tradizione della premessa storica a cui si ispirano, che traggono origine e sviluppano la loro attività i Rioni della città di Faenza.

ART. 2

L'alto patrocinio dei Rioni, come istituzione di cospicuo interesse cittadino, spetta al Comune di Faenza.

ART. 3

Il "Rione Rosso" è un'associazione autonoma e, come tale, provvede alla propria amministrazione, svolgendo la propria attività in modo indipendente.

ART. 4

Il Rione Rosso ha sede in Faenza, via Campidori n. 28, in locali forniti dal Comune, adeguati allo svolgimento dell'attività rionale.

Il Rione Rosso, per raggiungere le proprie finalità, può, comunque, acquistare o gestire beni mobili, immobili e terreni per conto proprio.

ART. 5

Il territorio del Rione Rosso è costituito dalla zona sotto specificata in cui, attualmente, sono divise le aree urbane ed extraurbane del Comune di Faenza.

Il Rione Rosso si identifica nella zona racchiusa nel lato Nord della Piazza della Libertà, Corso Garibaldi, Via Ravegnana, Corso Mazzini, Via Oberdan, Via Emilia Ponente, fino al confine del Comune, escluso il castello di Granarolo.

ART. 6

Il Rione Rosso ha per stemma uno scudo da guerra con feritoia, in campo rosso, braccio sinistro vestito, teso al naturale, armato di stocco con punta in alto.

Le insegne rionali, bandiere, stemmi, imprese, costumi, armi antiche e raffigurazioni singole e/o collettive, non possono essere riprodotte o esposte al pubblico o diffuse da terzi, senza la preventiva autorizzazione del governo del Rione.

ART. 7

Il Rione Rosso ha il preciso e primario compito di tendere, con tutte le proprie forze, alla vittoria del Niballo.

La vittoria del Palio deve essere perseguita sempre nel più rigido rispetto della serietà e rettitudine delle leggi della "cavalleria" e mirare alla migliore riuscita della Giostra in tutto il suo complesso.

Il Rione Rosso al fine di perseguire una migliore riuscita del Palio, in tutto il suo complesso, istituisce un gruppo di Alfieri sbandieranti e Musicisti che dovranno esprimere le più alte tradizioni, sia nell'ambito cittadino che fuori.

In via complementare, il Rione Rosso tende a promuovere attività di carattere culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale, rivolte ai soci e non, ed a tutte le fasce sociali, senza discriminazione alcuna.

ART. 8

Lo scioglimento del Rione Rosso deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 9

Il Patrimonio del Rione Rosso, di qualsiasi natura, ed acquisito con qualsiasi mezzo, non può essere in alcun modo distratto dagli scopi sociali.

In caso di alienazione di beni, mobili o immobili, deliberata dal Governo, il ricavato deve essere riutilizzato per scopi sociali.

TITOLO II - Ordinamento del Rione

ART. 10

Il Rione Rosso è una libera associazione a carattere culturale, sociale, ricreativa, senza scopi di lucro.

E' fatto divieto di distribuire fra gli associati anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione andranno reinvestiti interamente nelle attività istituzionali.

ART. 11

L'amministrazione e la direzione del Rione Rosso sono rette dal Governo del Rione secondo criteri di economicità e del "buon padre di famiglia".

ART. 12

Gli organi del Rione Rosso sono: a) Il popolo; b) La Magistratura; c) IlGoverno; d) Il Capo Rione; e) La Direzione del Circolo

CAPO I - Il Popolo del Rione

ART. 13

Il Popolo del Rione, riunito in Assemblea, detta anche Arengo, è sovrano.

La propria potestà la esercita nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto.

La convocazione dell'Arengo verrà notificata a tutti i soci

almeno quindici giorni prima del suo svolgimento mediante lettera e mediante avviso esposto nell'Albo rionale.

L'Arengo è valido, sia in seduta ordinaria che straordinaria, se in prima convocazione è presente almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto oppure è valida, in seconda convocazione, che può avvenire non prima che siano decorsi ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

Una decisione presa dall'Arengo è valida se si ha il 50% più uno di voti dei soci votanti presenti.

L'Arengo è riunito, ordinariamente, almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e per venire edotto sulla situazione rionale.

Viene inoltre riunito su richiesta scritta di almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto, o per convocazione del Governo o del solo Capo Rione.

Elegge, per chiamata alle urne ogni tre anni, entro il 31

Ottobre: il Capo Rione, un Capitano, 7 consoli, **5**

Magistrati, il Direttore, 1 Coadiutore.

Il Popolo del Rione, riunito in Arengo straordinario, può:

a) modificare il presente statuto;

b) delegittimare il Governo, costringendolo alle dimissioni, esprimendo un voto palese di contrarietà che deve corrispondere almeno al 50% più uno, dei soci del rione.

ART. 14

Il Popolo del Rione è costituito da soci che, senza alcuna

diversità di sesso od altro, abbiano espresso desiderio di far parte di codesto sodalizio.

Chiunque, a sedici anni compiuti, per volontaria adesione, intenda acquisire la qualifica di socio del Rione, deve farne domanda scritta alla Segreteria rionale corredandola delle firme di presentazione di almeno due associati al Rione da oltre due anni.

La domanda va pubblicata all'Albo rionale per almeno quindici giorni.

L'ammissione di un nuovo socio, o l'accettazione di dimissioni volontarie scritte, sono di competenza del Governo, mentre gli eventuali provvedimenti disciplinari sono di competenza della Magistratura Rionale.

Sono espressamente esclusi i soci temporanei.

La quota sociale non è trasmissibile, nemmeno per causa di morte, e non è rivalutabile.

ART. 15

Il socio ha l'obbligo di prendere visione, di controfirmare, di rispettare e far rispettare il presente statuto, condividendone le finalità e gli impegni.

La qualifica di "socio" comporta il dovere di corrispondere le quote associative nei tempi e nelle quantità stabilite dal Governo.

ART. 16

Il socio non può assumere cariche negli organi rionali prima che siano trascorsi due anni dalla data di ammissione.

Il diritto di voto può essere espresso dal giorno successivo

all'accoglimento della domanda.

Il diritto di elettorato attivo e passivo compete solo ai soci maggiorenni.

Il frequentare assiduamente od utilizzare costantemente le strutture ed attrezzature del Circolo Ricreativo, e comunque qualsiasi patrimonio rionale, è esclusiva prerogativa dei soci del Rione Rosso e loro familiari.

Il socio deve sentirsi parte integrante del sodalizio di cui fa parte rendendosi partecipe con fatti e con parole allo sviluppo, alla dignità, alla gloria del Rione.

Le controversie sorte tra Soci e qualsiasi organo istitutivo del Rione saranno sottoposte al giudizio arbitrale espresso dalla Magistratura Rionale, salvo sempre il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi e modi di legge.

CAPO II - La Magistratura rionale

ART. 17

La costituzione della Magistratura rionale è in riferimento al giuramento solenne di quattro Magistrati per ogni Rione avvenuta il 6 Novembre 1500 in Cattedrale, con il quale si attesta il consenso unanime del popolo faentino nella difesa della Patria e della Libertà.

Libertà minacciata da Cesare Borgia detto "Il Valentino", figlio del Papa Alessandro VI, che con un forte esercito mercenario spagnolo e francese al soldo del papato, aveva cinto d'assedio Faenza per farne suo feudo.

ART. 18

La Magistratura rionale è un organo elettivo composto da cinque soci di maggiore età ed è presieduta dal membro più anziano d'età.

La loro elezione avviene nei tempi e nei modi in cui si elegge il Governo rionale, restano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di morte o dimissioni di uno o più Magistrati si procederà a nuove elezioni per sostituire i membri mancanti.

Le modalità decisionali in seno a tale organo vengono espresse a Maggioranza dei componenti.

La Magistratura si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, o su richiesta di uno dei componenti. La convocazione, contenente le materie da trattare, verrà spedita a tutti i membri mediante lettera, telegrama, fax o e-mail oltre all'affissione nell'Albo rionale.

ART. 19

La Magistratura riunisce in sé i ruoli spettanti per legge al Collegio Sindacale ed al Collegio dei Probiviri.

I suoi compiti sono:

- a) revisionare la gestione amministrativa, ogni qual volta lo ritenga opportuno, ed il bilancio annuale;
- a-bis) assistere alle riunioni del Governo, senza diritto di voto;
- b) applicare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- c) esprimere pareri richiesti dal Governo su questioni non previste dal presente statuto;

d) decidere sulle controversie o altri fatti a lei sottoposti dal Governo o dai soci;

e) essere severa tutrice della dignità del Rione al fine di mantenere alto il prestigio del Rione Rosso;

f) nel caso in cui il Governo si renda vacante ed il Rione resti temporaneamente senza guida, durante il tempo reale occorrente per organizzare nuove elezioni, la Magistratura assumerà la reggenza completa ed assoluta della direzione ed amministrazione del Rione, garantendo così una continuità di tutte le attività rionali.

ART. 20

Qualora un socio trasgredisce ad uno o più punti sotto elencati, l'organo della Magistratura provvederà motu proprio, ad applicare le sanzioni previste dall'art. 21:

a) Morosità nel pagamento delle quote sociali e/o di quanto altro dovuto al Rione;

b) Associazione ad altro Rione faentino;

c) Mancata ottemperanza alle norme dettate dal presente statuto;

d) Appartenenza a gruppi riconosciuti di ideologia razzista;

e) Commercio ed uso di sostanze stupefacenti illegali;

f) Atti contro la morale nei locali del Rione e fuori;

g) Riprovevole comportamento nelle attività sociali;

h) Riprovevole comportamento nelle manifestazioni agonistiche;

i) Azioni e/o parole che arrechino danno morale e/o materiale al rione e/o al suo patrimonio.

ART. 21

La Magistratura, dopo aver accertato l'effettiva trasgressione ad

uno o più punti dell'art. 20, procederà a convocare il socio, con lettera inviata almeno otto giorni prima. Effettuata l'audizione o in caso di mancato intervento del socio , la Magistratura, se lo riterrà giusto, procederà all'applicazione di una o più delle sanzioni sotto elencate:

- a) richiamo verbale di un Magistrato
- b) lettera di censura della Magistratura
- c) pagamento di ammenda da 1 a 10 volte la quota sociale
- d) sospensione inferiore a sei mesi
- e) sospensione superiore a sei mesi
- f) radiazione definitiva.

Il socio può sempre ricorrere all'autorità giudiziaria, nei casi e modi di legge.

I danni perpetrati al patrimonio rionale vanno, al di fuori di qualsiasi sanzione applicata, rimborsati al Rione.

Per i punti: e, f, g, comma 1° dell'articolo 20, la Magistratura dovrà applicare la radiazione definitiva.

CAPO III - Il Governo del Rione

ART. 22

Il Governo del Rione è composto da: 1 Capo Rione, 2 Capitani, 6 Consoli.

Viene eletto dal Popolo Rionale per chiamata alle urne, tra i soci di maggiore età, resta in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione elegge al proprio interno il Secondo Capitano.

ART. 23

Il Governo è responsabile della direzione ed amministrazione di tutte le attività rionali ed è costituito da elementi di provata serietà, rettitudine ed integrità morale.

Il Governo renderà conto del proprio operato al Popolo in Arengo almeno una volta all'anno e, comunque, quando si renda necessario.

In caso di morte o dimissioni di uno o più Consoli o del Primo Capitano si procederà, entro 40 giorni, alla chiamata alle urne del Popolo rionale per eleggere, a sostituzione, i nuovi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti e la riunione è valida con la presenza del Capo Rione e di almeno altri 4 membri.

Il Governo si riunisce almeno una volta al mese oppure ogni volta che il Capo Rione o la maggioranza dei Consiglieri lo richiedano.

La convocazione, contenente le materie da trattare, verrà spedita a tutti i membri del Governo e della Magistratura mediante lettera, telegramma, fax o e-mail oltre all'affissione di nell'Albo rionale.

Tutte le cariche sono gratuite. E' garantito il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato.

ART. 24

E' di competenza del Governo l'accettazione di nuovi soci che deve comunque avvenire con decisione unanime, dopo aver udito le eventuali motivazioni di soci non consenzienti.

In caso di non accoglimento della domanda, il Governo ne da

concisa motivazione al richiedente.

ART. 25

Il Governo dovrà tenere conto che non possono essere accettati come soci coloro che:

- a) siano sotto inchiesta per atti infamanti;
- b) essendo dediti all'uso di alcolici si comportino in modo violento;
- c) siano elementi notoriamente antisociali;
- d) facciano commercio od uso di sostanze stupefacenti illegali;
- e) appartengano notoriamente a gruppi che si ispirino ad idee di discriminazione razziale e religiosa;
- f) siano già soci di altro Rione faentino.

ART. 26

In seno al Governo verrà nominato un Tesoriere contabile avente anche compiti di sovrintendenza di tutte le attività finanziarie rionali.

ART. 27

Il Responsabile della Segreteria Generale del Rione verrà nominato dal Governo anche fuori dai nominativi eletti nei vari organi e presenzierà alle riunioni istituzionali come uditore.

Essendo depositario delle conoscenze di tutte le attività rionali, il Segretario Generale è tenuto alla riservatezza assoluta.

Poiché è di nomina del Governo, questo potrà sollevarlo dall'incarico in ogni momento come riaffermargli la fiducia anche in più legislature.

CAPO IV - Il Capo Rione

ART. 28

Il Capo Rione rappresenta il Rione in ogni sua espressione sia dal punto di vista giuridico che istituzionale.

E' il rappresentante ufficiale del Rione in seno al Consiglio dei Capi Rione, ed a lui è demandato il potere decisionale in nome del Rione Rosso.

Ad esso è dovuto il rispetto del Popolo e viene eletto con la maggioranza di 2/3 dei voti alla prima votazione, e, nel caso non si raggiungesse il quorum, verrà eletto con la maggioranza del 50% più uno nelle successive votazioni.

ART. 29

Le dimissioni del Capo Rione comportano la caduta automatica del Governo.

In seguito ai fatti del precedente comma viene convocato l'Arengo del Popolo al quale il Capo Rione presenterà e motiverà le proprie decisioni.

Una volta accettate le dimissioni da parte dell'Arengo, il Governo uscente provvederà immediatamente a convocare nuove elezioni ed espletterà anche le funzioni governative fino al subentro del nuovo Governo.

Il Governo risultato eletto resterà in carica solo fino alla naturale scadenza del Governo dimissionario.

Il Consiglio uscente è tenuto a rendere edotto il nuovo Governo sulla situazione del Rione.

ART. 30

I due Capitani, in caso di assenza o temporanea infermità del Capo Rione, lo rappresentano in tutte le sue attribuzioni ed, a loro, è dovuto rispetto per questa carica.

Essi sono depositari della stima del Capo Rione e potranno svolgere incarichi di particolare fiducia, riservatezza ed importanza.

CAPO V - La direzione del circolo

ART. 31

Il Rione Rosso, con lo scopo primario di richiamare più forze possibili atte al suo sviluppo ed al fine di dare ai propri soci momenti di svago, ricreazione ed attività di associazionismo al di sopra di un mero egoismo personale, istituisce e gestisce un circolo ricreativo che resta comunque, per ogni aspetto, sotto la giurisdizione del governo.

ART. 32

E' costituita la Direzione del circolo ricreativo che è composta da un direttore e due Coadiutori di cui uno è un membro del Governo.

ART. 33

La Direzione viene eletta dal Popolo del Rione nei tempi e nei modi in cui si elegge il Governo, ed è formata da tre soci di maggiore età.

Restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più membri si procederà a nuove elezioni in tempi brevi.

ART. 34

I compiti di tale organo sono i seguenti:

- a) acquisti delle derrate, bevande, o quanto altro necessiti alla auto gestione del bar;
- b) manutenzione ordinaria dei locali, attrezzature ed impianti;
- c) organizzazione del personale addetto al funzionamento del circolo ricreativo;
- d) organizzazione di tutte le attività ricreative legate alla vita del circolo;
- e) sorveglianza sul corretto comportamento dei soci.

ART. 35

Qualora la Direzione accerti atti compiuti nei locali del circolo che creino in qualche modo turbamento alla vita sociale del sodalizio, invierà comunicazione alla Magistratura.

Tale decisione dovrà essere presa all'unanimità inviandone copia scritta, per presa visione, al Governo.

ART. 36

La Direzione del circolo deve comunque fare riferimento ed eseguire le direttive del Governo per tutto ciò che esula dai punti indicati dall'articolo 34 od anche relativamente ad essi qualora vi dovesse essere indecisione.

ART. 37

I componenti del Governo, della Magistratura e della Direzione, poiché hanno accettato incarichi impegnativi, devono porre tutto il loro zelo ad espletarli.

L'inadempienza e/o l'assenza continuata ed ingiustificata di un

membro di uno degli Organi del Rione dà facoltà al Capo Rione di richiederne le dimissioni.

TITOLO III -ELEZIONI

ART. 38

Il popolo del Rione viene chiamato alle urne ogni qual volta e nelle modalità previste da questo statuto.

Il Governo del Rione, ogni 3 anni, espletate tutte le formalità relative ai propri compiti istituzionali, indirà, entro il 31 ottobre, nuove elezioni.

I soci rionali, che desiderassero candidarsi a una delle cariche elettive devono farlo iscrivendosi, per esteso, in liste che verranno affisse appositamente dieci giorni prima dell'inizio delle elezioni; sarà inoltre disponibile l'elenco nominativo dei soci, consultabile e non asportabile.

La votazione è valida qualunque sia la percentuale dei votanti, poiché il voto è un diritto e non un dovere.

ART. 39

Le elezioni si svolgeranno in due turni elettorali con l'intervallo di una settimana dall'inizio del primo turno.

Nel primo turno verranno eletti il Capo Rione ed il Primo Capitano, con lista unica contenente i due nominativi dei candidati.

Nel secondo turno verranno eletti: a) sette Consoli; b) cinque Magistrati; c) un Direttore del circolo; d) un coadiutore.

ART. 40

I seggi elettorali, sia del primo che del secondo turno, si

apriranno presso il circolo ricreativo nei giorni, nelle ore e nelle modalità stabilite dal Governo.

La scheda che verrà consegnata, sia nel primo che nel secondo turno, conterrà una preferenza unica per ognuno degli incarichi previsti dall'articolo precedente.

La votazione va espressa scrivendo chiaramente, e per esteso, sia il nome che il cognome del prescelto.

Se durante l'espressione del voto, il Socio dichiara di avere commesso un errore nella compilazione della scheda, gliene verrà consegnata una seconda, distruggendo immediatamente la prima.

ART. 41

Ultimate le operazioni di voto, è demandato ai cinque Magistrati ed al Capo Rione uscenti il compito di svolgere le operazioni di scrutinio, di redigere il verbale e di distruggere le schede votate.

ART. 42

L'annullamento parziale della scheda è prevista solo per quelle preferenze che non dovessero essere comprensibili o esplicite, mentre restano valide le rimanenti.

L'annullamento totale di una scheda deve avvenire nel caso in cui:

- a) tutte le preferenze risultino incomprensibili o ambigue;
- b) il numero delle preferenze sia superiore a quello previsto nella scheda;
- c) esistono segni o abrasioni che possano portare al riconoscimento del votante.

ART. 43

Un candidato che venga eletto in più cariche sceglierà, a sua discrezione, a quale accedere.

Il posto resosi libero in conseguenza del caso di cui sopra sarà occupato dal primo dei non eletti in seno all'organismo lasciato. Non può essere accettata la contemporanea elezione in seno a due o più organi previsti dal presente statuto.

ART. 44

Terminato lo spoglio delle schede, verranno affissi all'Albo rionale i risultati delle elezioni; i neo-eletti dovranno comunicare la loro accettazione entro due giorni ed il nuovo Governo sarà effettivo immediatamente dopo.

ART. 45

In caso di parità nelle elezioni del Capo Rione e del Primo Capitano, si procederà a nuove elezioni secondo i tempi stabiliti dalla Magistratura.

In caso di parità negli altri organi elettivi sarà sempre convalidata la nomina del candidato con maggiore anzianità sociale.

TITOLO IV - Conclusioni

ART. 46

L'impegnarsi in ogni tempo in una manifestazione che richiede sacrifici di ogni ordine, deve avere il proponimento di coltivare e sviluppare i migliori e più alti sentimenti di affetto verso il proprio Rione, di unire i dirigenti con quanti li hanno liberamente espressi, di formare i giovani nelle menti, nel cuore, nel fisico, affinché sia scuola di vita, negli intenti sociali più

elevati.

TITOLO V - Norme transitorie

ART. 47

In base all'articolo 6°, titolo secondo " Ordinamento Istituzionale" del Regolamento del Niballo, il presente Statuto viene approvato nell'ordine dal:

- Governo del Rione Rosso
- Arengo del Popolo del Rione Rosso

ed entrerà in vigore alla data di approvazione di questo ultimo organo.

Lo statuto viene inviato anche, per conoscenza, al Comune di Faenza.

ART. 48

Eventuali variazioni al presente Statuto si possono apportare, seguendo le stesse procedure che sono state utilizzate per l'approvazione del medesimo.

TITOLO VI -Validità

ART. 49

Il presente statuto abroga e sostituisce per intero tutte le versioni precedenti.

